

Codice A2205B

D.D. 19 gennaio 2026, n. 59

"Fondazione Teatro Piemonte Europa" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito all'approvazione dello Statuto.



ATTO DD 59/A2205B/2026

DEL 19/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione Teatro Piemonte Europa” con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito all’approvazione dello Statuto.

Premesso che

la Fondazione “Teatro Piemonte Europa” con sede in Torino (TO), Via Rosolino Pilo 6, C.F. 09585670012 si è costituita in data 26/03/2007, con atto a rogito del Dott. Mario Travostino, notaio in Torino, e risulta essere stata iscritta in data 03/10/2007 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 798;

con nota acquisita al prot. n. 43731 del 01/10/2025, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione medesima;

lo Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Fondatori, come da atto a rogito della Dott. Gaetano La Placa, notaio in Torino (TO), rep. n. 7291 del 24/07/2025, al fine di: *“riformare la governance della Fondazione, con particolare riferimento alla composizione e alle funzioni degli organi sociali apicali, quali il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e il Collegio dei Revisori”*, come meglio descritto dall’articoli 11, 14, 17 e 18 dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 798 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della Fondazione "Teatro Piemonte Europa" con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

Allegato "A" all'atto n. 7291/5603

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

1.1. Per volontà e su iniziativa dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", della Regione Piemonte e del Comune di Torino esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA" siglabile "FONDAZIONE T.P.E.".

1.2. Alla Fondazione possono aderire, assumendo la qualifica di Fondatori, o comunque partecipare, nelle diverse forme previste dal presente Statuto, soggetti pubblici e privati, anche esteri.

1.3. Le attività della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della Regione Piemonte. In particolare, pur essendo un ente che pone in essere attività per loro natura itineranti, dovrà avere un ritorno di risultati e di immagine prevalentemente nel territorio piemontese.

ARTICOLO 2

SEDE - SEDI TEATRALI

2.1. La Fondazione ha sede in Torino, via Rosolino Pilo 6.

2.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà disporre di sedi teatrali nell'ambito della Regione Piemonte.

2.3. Per il miglior perseguimento degli scopi previsti al successivo articolo 3 e nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso articolo, la Fondazione potrà effettuare spettacoli e manifestazioni in genere, in teatri pubblici e privati, nelle scuole ed in locali capaci di ospitare pubblici spettacoli.

ARTICOLO 3

SCOPI - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

3.1. La Fondazione non ha fini di lucro.

3.2. La Fondazione si propone lo scopo di:

A) essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali in modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi;

B) organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese, anche potenziando e sviluppando l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", collaborando con realtà nazionali ed internazionali per la progettazione di stage e produzioni pensati per il territorio;

C) invitare drammaturghi e scrittori di paesi diversi, incoraggiando creazioni letterarie ispirate ad esperienze territoriali e facendole nascere in loco, nell'ambiente socioculturale che devono raccontare;

D) organizzare, in collaborazione con i dipartimenti di studi teatrali dell'Università degli Studi di Torino, degli altri Atenei piemontesi e dell'Unione Europea, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando come docenti studiosi, attori, registi europei di chiara fama e di alto prestigio professionale ed artistico;



Gaetano La Placa

NOTAIO

C.so Re Umberto n. 15

10121 Torino (TO)

tel. 011 5625862

e-mail glaplaca@notariato.it

E) organizzare all'estero momenti di aggiornamento e confronto per studenti piemontesi sulla cultura dello spettacolo dal vivo;

F) diffondere in Europa gli spettacoli prodotti dalla Fondazione, sviluppando dialogo e rapporti con altri centri dei paesi dell'Unione Europea, con scambio di creazioni ed esperienze;

G) ideare, programmare e promuovere manifestazioni interdisciplinari (mostre, seminari, convegni, attività editoriali, inerenti agli scopi di cui al presente articolo) nel campo del teatro e delle arti in genere, coinvolgendo varie potenzialità culturali del territorio piemontese;

H) istituire un premio internazionale da assegnare a creazioni di indiscutibile valore artistico e che rappresentino significativi progressi sulla strada dell'innovazione e della ricerca stilistica.

3.3. Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purché tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

4.1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, nei limiti di cui al precedente articolo 3, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3, nonché alla gestione diretta ed indiretta delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;

b) promuovere ed organizzare eventi, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, tavole rotonde e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico; pubblicare atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relativi agli eventi come sopra organizzati;

c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive, interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati, e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice;

d) istituire premi (anche in denaro), borse di studio, borse di ricerca;

e) collaborare con, o partecipare a, associazioni, fondazioni, società, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e private (nella specie, ma non esclusivamente, con le istituzioni universitarie), la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

g) intraprendere nei propri locali ed al di fuori di essi iniziative di

commercializzazione utili a realizzare i propri scopi istituzionali;

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità ai fini anzidetti;

i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, come sopra finalizzate;

j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio o lungo termine; l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di beni immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

k) svolgere ogni altra attività, anche economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

VIGILANZA

5.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato dai Fondatori;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, espressamente destinati a patrimonio;

c) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

6.2. Il patrimonio della Fondazione è tutto quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici e privati, con esclusione del predetto fondo di dotazione indisponibile e di eventuali componenti espressamente dichiarate indisponibili per volontà del disponente o con delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

6.3. La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli amministratori, dei Fondatori e degli altri partecipanti.

ARTICOLO 7

FONDO DI GESTIONE

7.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dalle donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- c) dagli altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

7.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO - RELATIVI OBBLIGHI E DIVIETI

8.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili in materia, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali oppure, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. A corredo del bilancio dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei Fondatori la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

8.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali, accessorie e connesse.

8.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 9

FONDATORI

9.1 Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e quelli che successivamente, essendosi impegnati per iscritto a versare un contributo al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione ritenuto congruo, siano stati ammessi e dichiarati tali con deliberazione del l'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", della Regione Piemonte e

della Città di Torino.

9.2. I Fondatori potranno designare soggetti destinati a succedere loro nella qualifica e nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. Le designazioni effettuate da altri Fondatori, che non siano la Regione Piemonte, l'Associazione "Teatro Europeo" e la Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" (o loro rispettivi successori), saranno efficaci con l'accettazione da parte della unanimità dei Fondatori superstiti, in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" e Regione Piemonte e la Città di Torino.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI

10.1. Possono assumere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, anche esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino per iscritto a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento di contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori oppure mediante l'attribuzione a qualunque titolo di beni, anche immateriali, servizi, prestazioni od altre utilità, anche non patrimoniali, o con la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo. I Partecipanti possono destinare i loro contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

10.2. I Partecipanti sono ammessi e dichiarati tali con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10.3. I Partecipanti sono tenuti ad osservare e rispettare tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione.

10.4. Il Partecipante mantiene la qualità per tutto il periodo in relazione al quale i conferimenti o le prestazioni oggetto dei suoi contributi sono regolarmente eseguiti. Il Partecipante può dismettere la qualità manifestando tale volontà mediante comunicazione scritta che pervenga al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza del periodo in relazione al quale si è impegnato a contribuire, fermo restando l'obbligo di adempiere agli impegni assunti sino alla predetta scadenza; in difetto di tale tempestiva comunicazione, tale obbligo permane per tutto il periodo successivo (annuale o pluriennale).

10.5. Il Partecipante può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni della Fondazione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni ed i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con gli scopi della fondazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto e/o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; e, nel caso di persone giuridiche, enti o collettività:
- estinzione, a qualunque causa dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

ARTICOLO 11

ORGANI

11.1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione ;
- d) il Collegio dei Revisori;

11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso.

11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazione alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

11.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono nominati per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; rimangono comunque in carica fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere riconfermati per non più di una volta.

ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

12.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai legali rappresentanti protempore dei soci fondatori o da loro delegati.

12.2 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di inattività dello stesso, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di inattività di entrambi, dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione o sia richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti.

12.3 L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito:

- a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto previsto al precedente articolo 8, su proposta del Consiglio di Amministrazione ;
- b) all'approvazione, insieme al bilancio di previsione, del progetto artistico e delle linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come designati ai sensi del successivo art. 14;
- d) alla nomina del Presidente della Fondazione;
- e) alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto al successivo articolo 18;
- f) alla eventuale determinazione dei compensi per componenti gli organi

della Fondazione;

g) all'ammissione di nuovi Fondatori, all'ammissione ed all'esclusione di Partecipanti, stabilendo altresì le modalità e la misura, anche annuale, dei loro contributi, il tutto anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

h) alle modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

i) all'estinzione della Fondazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

12.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di particolare urgenza, con semplice preavviso di quarantotto ore, mediante raccomandata A/R, PEC, e-mail confermata e, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova della avvenuta ricezione.

12.5. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un terzo nominato in sede di Assemblea stessa, i quali designano un segretario.

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. Fatte salve le altre ipotesi di maggioranze qualificate richieste nel presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori riguardanti l'ammissione di nuovi fondatori, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori, vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie (ivi compresi il mutamento della sede o l'apertura di nuove sedi) vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio vengono assunte a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

12.6. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori devono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori. Alle suddette adunanze può essere invitato ad assistere l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte od un soggetto da lui debitamente delegato.

12.7. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale, su apposito libro numerato e bollato, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa.

12.8 L'Assemblea può svolgersi anche con interventi con modalità audio/video conferenza. In tal caso è necessario che sia consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e, ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicate le modalità attraverso le quali verrà attuato il collegamento audio/video dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE – DELEGHE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro designato ed a tal fine individuato dalla Regione Piemonte. Il Consiglio di

Amministrazione può eleggere, al proprio interno, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento. Nei casi di assenza e/o impedimento di entrambi, le funzioni vengono pro tempore svolte dal Consigliere più anziano di età.

13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività.

13.3. Il Presidente esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per legge e/o per Statuto all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.

13.4. In particolare, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Presidente della Fondazione:

- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione, nei casi di necessità e urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- la cura dell'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato, di ogni altro atto di gestione ordinaria e straordinaria rientrante negli scopi della Fondazione, ivi incluso l'assunzione di impegni, di contrarre obbligazioni, di stipulare contratti, di disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente alla gestione della Fondazione in applicazione delle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- svolgere e assumere gli atti a lui espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

13.5. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o di singole attività ad altro membro del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore e/o a terzi, come pure può nominare procuratori.

13.6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati:

- un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo";
- un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata.
- due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un membro designato dal Fondatore Comune di Torino

14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente.

14.3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato

decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti.

14.4 La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

ARTICOLO 15

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio stesso o da soggetto terzo nominato dai presenti.

15.2. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

15.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di particolare urgenza, con semplice preavviso di quarantotto ore, mediante raccomandata A/R, PEC, e-mail confermata e, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova della avvenuta ricezione.

15.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Per gli acquisti, le alienazioni e gli atti dispositivi in genere di beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione di importo superiore ad Euro 50.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

15.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere e, se espressamente invitati, devono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, i componenti del Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

15.6. Il verbale è redatto dal Segretario, ove nominato; in mancanza del Segretario, è redatto da un componente designato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione. Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

15.7. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina

l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alle relative nomine.

15.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

15.9 La riunione del Consiglio può svolgersi anche con interventi con modalità audio/video conferenza. In tal caso è necessario che sia consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e, ove non si tratti di riunione totalitaria vengano indicate le modalità attraverso le quali verrà attuato il collegamento audio /video dovendosi ritenere svolto il Consiglio nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- propone all'Assemblea dei Fondatori le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
- predispone il bilancio preventivo, in base al programma redatto dal Direttore, ed il bilancio consuntivo, con le relative relazioni di corredo;
- definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività
- nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza;
- delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o in parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle materie indicate nell'art. 6 e nell'art.7 del presente statuto. Ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione;
- predispone e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori il regolamento interno di cui all'art. 23 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore le attribuzioni sopra elencate, eccezion fatta per quelle rimesse dalla legge alla sua competenza esclusiva.

IL DIRETTORE

17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone

estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero.

L'incarico del Direttore non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Può essere riconfermato non più di una volta.

17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare:

- a) coordina e dirige le attività della Fondazione;
- b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione;
- c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
- d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.

17.4 Il rapporto contrattuale recepisce le prescrizioni vigenti contenute nei decreti del Ministero della Cultura relativi al Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo e ss.mm.ii..

ARTICOLO 18

COLLEGIO DEI REVISORI

18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di cui:

- un membro designato dalla Regione Piemonte,
- un membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente:
- un membro designato dalla Città di Torino.

18.2. Almeno tre mesi prima della scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla

designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

18.3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori.

18.4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

18.5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio.

18.6. I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.

ARTICOLO 19

COMITATO SCIENTIFICO

19.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore, un Comitato Scientifico, composto da non più di quattro eminenti personalità dell'arte e della cultura.

19.2. Il Comitato Scientifico segue i profili culturali ed artistici delle attività della Fondazione e svolge una funzione consultiva presso il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, collaborando, esprimendo pareri, apportando aggiornamento ed informazione nazionale e internazionale scientifica.

19.3. All'atto della nomina saranno definiti, su proposta del Direttore, composizione, funzioni, durata, compensi e/o rimborsi spese del Comitato Scientifico

ARTICOLO 20

DURATA - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

20.2. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, oppure il patrimonio sia divenuto insufficiente e non sia possibile ricostituirlo adeguatamente, la Fondazione si estinguerà attraverso la liquidazione.

20.3. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può sempre deliberare la estinzione della Fondazione.

20.4. In ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza di cui al punto precedente, nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuale, una volta esaurita la fase di liquidazione, ad altri soggetti attivi nell'ambito della regione Piemonte, che operino senza scopo di lucro per il perseguimento di fini analoghi o simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

20.5. All'atto dell'estinzione della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzione.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

21.1. Per qualunque controversia o questione relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni della Fondazione, o comunque collegata all'attività della Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA DI RINVIO

22.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 23

REGOLAMENTO INTERNO

23.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione si doterà di un regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO: GIULIO MARIA GRAGLIA

GAETANO LA PLACA - SIGILLO